



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

ALLEGATO PRODOTTO PER OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Edizione gennaio 2001

Il presente Allegato integra le Disposizioni Generali facenti parte di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

1. Scopo, ambito di applicazione

- (1) Scopo. Lo scopo del presente Allegato (di seguito definito "Allegato Prestito Titoli") è di disciplinare le Operazioni (di seguito denominate "Operazioni di Prestito Titoli") in cui una parte (di seguito denominato il "Prestatore") presta all'altra parte (di seguito denominata il "Prenditore") Titoli (di seguito denominati i "Titoli Prestati") per un periodo di tempo determinato o inizialmente indeterminato. Nel presente Allegato qualunque riferimento ad una Operazione dovrà essere interpretato come riferimento a una Operazione di Prestito Titoli.
- (2) Ambito di applicazione. Nel caso in cui il presente Allegato faccia parte di un Contratto Quadro fra due parti, tale Contratto Quadro (compreso il presente Allegato) si applicherà a qualunque Operazione di Prestito Titoli fra tali parti che sarà operato da ciascuna parte tramite l'Ufficio Contabilizzante specificato in tale Contratto Quadro in relazione alle Operazioni di Prestito Titoli.

2. Consegne e Restituzioni

- (1) Consegna iniziale. Alla data concordata per la consegna dei Titoli Prestati (di seguito denominata la "Data di Consegna"), il Prestatore trasferirà al Prenditore tali Titoli Prestati.
- (2) Restituzione. Alla data concordata per la restituzione dei Titoli Prestati (di seguito denominata la "Data di Restituzione"), il Prenditore

dovrà trasferire al Prestatore Titoli della medesima natura e quantità dei Titoli Prestati.

- (3) Interpretazione. Qualunque riferimento nel presente Allegato ai Titoli Prestati o ad altri Titoli sarà, nel contesto della restituzione o del ritrasferimento dei medesimi, o a qualunque diritto da trasferirsi ai sensi della Sezione 3(4), interpretato come indicante un riferimento a Titoli, diritti o attivi della medesima natura e quantità rispettivamente (di seguito indicati anche come l'"Equivalente" di) di tali Titoli Prestati o altri Titoli, diritti e attivi.
- (4) Operazioni che possono essere risolte a richiesta. Le parti possono concordare che le Operazioni di Prestito Titoli che possono essere risolte su richiesta, nel qual caso la Data di Restituzione sarà la data specificata nell'avviso di richiesta inviato da una parte all'altra, a condizione che il periodo compreso fra la decorrenza di tale avviso e la Data di Restituzione in tal modo specificata non sia inferiore al periodo minimo abitualmente richiesto per il pagamento di somme e per la consegna di Titoli del tipo pertinente. In assenza dell'avviso di richiesta, la Data di Restituzione di una Operazione che può essere risolta a richiesta sarà il giorno che cade 364 giorni dalla Data di Consegna.
- (5) Ritardo di consegna
- (a) Mancata esecuzione del Prestatore. Nel caso in cui il Prestatore ometta di trasferire i Titoli Prestati al Prenditore alla Data di Consegna applicabile, il Prenditore può, in qualunque momento in cui tale mancata esecuzione perduri:

- (i) richiedere al Prestatore di pagare al Prenditore una somma pari all'eventuale eccedenza del Costo di Prestito Alternativo per il Prenditore rispetto alla parte proporzionale della Commissione di Prestito attribuibile al periodo di ritardo, ciascuno calcolato per il periodo a partire dalla Data di Consegna (essa compresa) fino alla prima fra la data in cui i Titoli Prestati sono trasferiti al Prenditore esclusa e la Data di Restituzione (essa esclusa) (che nel caso di una Operazione che può essere risolta a richiesta sarà considerata essere la prima data in cui i Titoli Prestati dovrebbero essere restituiti su richiesta del Prestatore); con "Costo di Prestito Alternativo" di una parte si intende il costo (comprese le commissioni e le spese), come determinato da tale parte, che tale parte ha o avrebbe ragionevolmente sostenuto nel prendere a prestito sul mercato l'Equivalente dei Titoli Prestati per il periodo pertinente; e
- (ii) nel caso in cui le parti non abbiano concordato misure volte a correggere tempestivamente la mancata esecuzione, inviare avviso al Prestatore che la Data di Restituzione dovrà essere anticipata in maniera tale da divenire immediata, dopo di che le obbligazioni delle parti di prestare o di restituire i Titoli Prestati (rispettivamente) cesseranno, e non saranno dovuti pagamenti o consegne fra le stesse, salvo quanto indicato al punto (i), se applicabile.
- (b) Mancata esecuzione del Prenditore. Nel caso in cui il Prenditore ometta di restituire i Titoli Prestati alla Data di Restituzione applicabile, il Prestatore può, in qualunque momento in cui tale mancata esecuzione perduri:
 - (i) richiedere che il Prenditore paghi al Prestatore una somma pari al maggiore fra (a) il Costo di Prestito Alternativo per il Prestatore e (b) la Commissione di Prestito, ciascuno calcolato per il periodo dalla Data di Restituzione (essa compresa) fino alla data di effettiva restituzione dei Titoli Prestati esclusa o, se precedente, la data specificata nell'eventuale avviso inviato ai sensi del punto (ii) (essa esclusa); e
 - (ii) nel caso in cui le parti non abbiano concordato le misure volte a porre tempestivamente rimedio alla mancata esecuzione, inviare avviso al Prenditore richiedendo il regolamento in contanti in luogo della consegna alla data da specificarsi in tale avviso, dopo di che l'obbligazione del Prenditore di restituire i Titoli Prestati cesserà e il Prenditore dovrà pagare al Prestatore una somma pari al Costo di Acquisto di tali Titoli; con "Costo di Acquisto" si intende il costo (comprese le commissioni e le spese), come determinato dal Prestatore, che il Prestatore ha o avrebbe ragionevolmente sostenuto per acquistare l'Equivalente dei Titoli Prestati sul mercato alla data in tal modo specificata per il regolamento in contanti.
- (c) Consegna parziale. Nel caso in cui il Prestatore o il Prenditore trasferiscano rispettivamente alcuni, ma non tutti, i Titoli Prestati alla data specificata nei sottoparagrafi (a) o (b), la rispettiva altra parte può, a propria scelta, o accettare tale trasferimento ed esercitare i propri diritti ai sensi di tali sottoparagrafi in relazione ai Titoli Prestati residui o rifiutare tale accettazione ed esercitare i propri diritti in relazione a tutti i Titoli Prestati.
- (d) Rimedi. Oltre ai rimedi legali esperibili previsti nella presente sottosezione 5, nessuna parte avrà diritto, in

caso l'altra parte manchi di trasferire o restituire i Titoli Prestati, di recuperare qualunque ulteriore danno conseguente a tale mancanza, e tale mancanza non costituirà un Caso di Inadempimento ai sensi della Sezione 6(1)(a)(iii) delle Disposizioni Generali. Il presente paragrafo (d) non limita in alcun modo i rimedi legali esperibili in caso di mancata esecuzione di una parte di qualunque altra obbligazione (compresa qualunque obbligazione di effettuare un pagamento ai sensi della presente sottosezione 5).

- (6) Casi speciali. Nel caso in cui, durante i termini di una Operazione e in relazione ad alcuni o a tutti i Titoli Prestati:
 - (i) il pagamento di qualunque interesse o dividendo o qualunque altra distribuzione (collettivamente di seguito denominati una "Distribuzione", termine che dovrà comprendere il rimborso del capitale e il pagamento in caso di riduzione del capitale) di denaro o di altri beni da parte dell'emittente dei Titoli Prestati sia, come risultato di una modifica della legge o dell'applicazione o dell'interpretazione ufficiale della medesima che ha luogo in seguito alla data in cui tale Operazione è stipulata, assoggettata a qualunque deduzione o ritenuta in relazione a una tassa o altra imposta o dia origine a un credito d'imposta;
 - (ii) sia stato validamente inviato un avviso di rimborso anticipato;
 - (iii) sia effettuata o annunciata una offerta pubblica di rimborso, scambio, conversione o compensazione o una offerta pubblica di acquisto;
 - (iv) siano concessi diritti di sottoscrizione o altri diritti privilegiati non liberamente trasferibili, o siano distribuiti beni non fungibili al detentore; o
 - (v) nel caso ciò sia specificato nelle Disposizioni Speciali, un credito di imposta o un diritto fiscale sia connesso a qualunque interesse o dividendo pagato ai detentori (che sia altrimenti applicabile il sottoparagrafo (i) o meno).
 in tal caso, salvo qualunque altro accordo fra le parti, la Data di Restituzione di tali Titoli sarà, automaticamente nel caso del punto (v) e altrimenti a richiesta di ciascuna delle parti, anticipata al terzo Giorno Lavorativo precedente la data prevista di pagamento o riscatto nei casi di cui ai punti (i), (ii) e (v), e l'ultimo giorno in cui tale offerta può essere accettata o il giorno in cui tali diritti o attivi sono concessi o distribuiti nei casi di cui ai punti (iii) e (iv).

3. Distribuzioni, Diritti di sottoscrizione

- (1) Distribuzioni di contanti. Nel caso in cui durante i termini di una Operazione di Prestito Titoli venga effettuata qualunque Distribuzione di denaro da parte dell'emittente ai detentori dei Titoli Prestati, il Prenditore dovrà pagare al Prestatore, alla data di tale Distribuzione, una somma nella medesima valuta, e del medesimo importo, dell'ammontare ricevuto dai detentori in connessione a tale Distribuzione.
- (2) Ritenute, Crediti di Imposta. Nel caso in cui una Distribuzione sia soggetta a ritenuta e/o dia diritto a un credito di imposta, la somma pagabile dal Prenditore ai sensi della sottosezione 1 sarà pari all'importo pieno a cui avrebbe avuto diritto il

Prestatore, come in precedenza dallo stesso notificato, in relazione a tale Distribuzione se fosse proprietario dei Titoli Prestati, compreso l'ammontare (a) di qualunque ritenuta applicabile nella misura in cui il Prestatore avrebbe avuto diritto a richiedere l'esenzione dalla, o il rimborso della, medesima e (b) qualunque credito di imposta disponibile per il Prestatore.

- (3) Diritti di sottoscrizione. Nel caso siano concessi, in relazione ai Titoli Prestati, diritti di sottoscrizione che siano liberamente trasferibili, il Prenditore dovrà trasferire al Prestatore, non più tardi del terzo giorno in cui tali diritti sono negoziati, l'Equivalente dei diritti di sottoscrizione attribuibili a tali Titoli Prestati. Nel caso in cui i diritti non siano in tal modo trasferiti entro tale data, il Prestatore può acquistare l'Equivalente sul mercato per conto del Prenditore. Qualora il Prestatore non sia in grado di acquistare in tal modo tali diritti, lo stesso può richiedere al Prenditore di pagare una somma pari al Valore di Mercato di tali diritti prevalente nel successivo giorno di negoziazione degli stessi.
- (4) Distribuzioni non monetarie. Qualunque azione gratuita liberamente trasferibile, Distribuzione non monetaria e diritto accessorio (diverso dai diritti di sottoscrizione) che venga emesso, concesso o assegnato in relazione ai Titoli Prestati durante i termini di una Operazione di Prestito Titoli sarà trasferito al Prestatore alla Data di Restituzione.
- (5) Obblighi di Trasferimento. Al fine di evitare ogni dubbio, le disposizioni delle sottosezioni da 1 a 4 dovranno applicarsi sia che il Prenditore abbia o meno la proprietà dei Titoli Prestati durante i termini della Operazione.

4. Commissione di Prestito

Il Prenditore dovrà pagare al Prestatore per ciascuna Operazione di Prestito Titoli una commissione (di seguito denominata "Commissione di Prestito") pari al tasso annuo concordato in relazione a tale Operazione e calcolata sul valore dei Titoli Prestati a tal fine concordato fra le parti. La Commissione di Prestito dovrà essere calcolata per il periodo dalla Data di Consegna (essa compresa) o, se successiva, dalla data dell'effettivo trasferimento al Prenditore dei Titoli Prestati (essa compresa), fino alla Data di Restituzione (essa esclusa) o, se successiva, la data dell'effettiva restituzione al Prestatore dei Titoli Prestati esclusa, basata sul numero effettivo di giorni in tale periodo e su un anno di 360 giorni. Salvo accordo contrario, il Prestatore dovrà calcolare la Commissione di Prestito all'inizio di ciascun mese per il mese precedente o, se precedente, alla Data di Restituzione, ed inviare al Prenditore una dichiarazione che evidenzia tale Commissione di Prestito. La Commissione di Prestito sarà pagabile il Secondo Giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale dichiarazione inviata dal Prestatore.

5. Disposizioni relative al Margine

Qualunque obbligazione delle parti di trasferire contanti o Titoli in qualità di Margine in relazione a determinate circostanze dovrà essere eseguita ai sensi dell'Allegato sul Mantenimento del Margine applicabile, pubblicato da FBE, o di qualunque altra regola da concordarsi separatamente.



Schema di Modulo di Conferma

A:

Da:

Data:

In riferimento alla nostra conversazione telefonica, con il presente confermiamo il nostro accordo a stipulare una Operazione di Prestito Titoli [che sarà soggetta al Contratto Quadro FBE per le Operazioni Finanziarie fra di noi]. I termini della Operazione sono come segue:

Numero di riferimento:

Data della Operazione:

Prestatore:

Prenditore:

Data di Consegna:

Data di Restituzione: [..... (data)][su richiesta]

Titoli Prestati (denominazione, tipo):

Codice Titoli:

Ammontare/Numero di Titoli Prestati:

Tasso di Commissione di Prestito:

..... % p.a.

Valore dei Titoli Prestati

al fine del Calcolo delle Commissioni di Prestito

[Ammontare della Distribuzione pagabile al Prestatore:]

[Lordo senza deduzioni][più % credito d'imposta][netto dopo la deduzione della ritenuta del %]

[Margine]¹

[Margine in contanti: (specificare la valuta)]
[Titoli di Margine: (Specificare tipo e ammontare);
Percentuale di Valorizzazione applicabile: %]
[altro: (specificare i dettagli)]

[Rapporto di Margine (Scarto di Garanzia)²:

.... %]

Conto del Prenditore:

Conto del Prestatore:

Sistema di Consegna:

[Agenzia:

La Operazione è una Operazione di Agenzia. [Nome dell'Agente] agisce in qualità di agente per [nome o identificativo del Committente]

[Disposizioni ulteriori:]

Si prega di confermare che quanto sopra descrive correttamente i termini del nostro accordo controfirmando il presente Modulo di Conferma e restituendolo a [] o inviandoci una conferma sostanzialmente simile al presente Modulo, conferma in cui sono riportati i termini sostanziali della Operazione cui si riferisce il presente Modulo e indicante l'adesione a tali termini.

Cordiali saluti

¹ Pertinente se il Margine deve essere fornito in relazione alla specifica singola Operazione;

² I termini "Rapporto di Margine" e "Scarto di Garanzia" hanno il medesimo significato; è possibile utilizzare uno o l'altro o entrambi.